

I LAVORATORI DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO NELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

I lavoratori della cultura e dello spettacolo chiedono, all'interno della riforma del mercato del lavoro, di veder riconosciuta la dignità e il valore del proprio lavoro come servizio pubblico, che crea la nostra identità e genera quel bacino culturale che permette al nostro sistema produttivo di creare quel valore aggiunto che ci rende competitivi nel mondo e rende l'Italia stessa irrinunciabile meta turistica.

Grazie al PD verrà abrogato il Regio Decreto del 1935 che non riconosceva l'artista come lavoratore dipendente. Infatti, in relazione alla natura atipica del lavoro dello spettacolo, i lavoratori del settore che svolgono la loro attività come liberi professionisti devono essere equiparati ai lavoratori dipendenti, anche ai fini contributivi, previdenziali ed assistenziali così come previsto dallo Statuto Sociale Europeo dell'Artista¹. Poiché l'applicazione del Regio Decreto è stata imposta dall'INPS a tutte le proprie sedi con Circolare dell'agosto del 2011, è fondamentale rendere retroattiva l'abrogazione anche per le richieste di disoccupazione per gli anni 2011 e 2012.

L'emendamento del PD all'articolo 3 del DDL, che prevede una deroga al limite di reiterazione dei contratti a tempo determinato, è fondamentale in un settore in cui la discontinuità costituisce la dimensione naturale, ma deve essere limitato ai periodi, progetti, produzioni o eventi che tali siano.

Infatti i lavoratori dello spettacolo possono essere impiegati sia in strutture (Fondazioni liriche, Teatri di Tradizione ecc...) che per la produzione (un particolare spettacolo, un Festival, un Stagione teatrale o lirica ecc...).

I primi sono completamente assimilabili a lavoratori a termine di ogni altro settore lavorativo per i quali le norme che favoriscono la stabilizzazione contrattuale hanno senso; i secondi, non potendo essere stabilizzati, devono però poter godere degli stessi diritti. Diversi periodi di lavoro (che spesso non superano i 3 mesi) devono poter essere cumulabili come se fossero un unico periodo di lavoro con un unico datore di lavoro, sia da un punto di vista retributivo che contributivo e previdenziale, anche prevedendo la possibilità della contribuzione volontaria (come previsto dal Testo Unico²). Accesso ai fondi pensione di settore, indennità sociali e assistenziali di maternità, malattia, inabilità, invalidità, decesso, infortuni sul lavoro, potrebbero così diventare un diritto anche per i lavoratori dello spettacolo.

È anche necessario aggiornare annualmente l'elenco delle figure professionali con quelle di nuova formazione, che rispecchino la dinamicità e l'evoluzione del settore.

Lo Stato deve anche, come previsto dallo Statuto Sociale Europeo dell'Artista e dal Testo Unico³, istituire un registro dei lavoratori dello spettacolo, al quale si possa accedere previo un periodo di esperienza lavorativa e di formazione, utilizzando anche la banca dati contributiva dell'ENPALS.

Il registro garantirebbe una maggiore unità dei lavoratori oltre alla professionalità e alla formazione degli iscritti.

Si potrebbe anche ipotizzare di legare al registro un contributo di solidarietà obbligatorio, pagato in parti eguali da lavoratori e dai datori di lavoro, da utilizzare per il sostegno al reddito e per la formazione degli iscritti nei periodi in cui non sono occupati.

Partito Democratico della Toscana

Dipartimento Economia e Lavoro - Lavoratori della Cultura e dello Spettacolo

¹ Statuto Sociale Europeo dell'artista, 07.07.2007 (procedura 2007/2249 (INI) – Ciclo del documento A6-0199 / 2007)

² TESTO UNICO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE – “Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo” - Articolo 1 comma 9

³ TESTO UNICO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE – “Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo” - Articolo 4